

**PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE
NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
PER GLI ANNI 2022-2026**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia (nel testo che segue denominate "le Parti"), nell'intento di

- sviluppare efficacemente la collaborazione e gli scambi nei settori della cultura e dell'istruzione e della cultura umanistica e scientifica;
- favorire valori e modelli culturali;
- promuovere la conoscenza reciproca e contribuire al consolidamento dei rapporti fra i due Paesi, da realizzare anche nell'ambito di una sempre più intensa collaborazione a livello europeo e dei numerosi programmi dell'Unione Europea che facilitano gli scambi di informazioni e di esperienze;

in conformità all'articolo 12 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, firmato a Zagabria il 16 ottobre 2008, hanno concordato il seguente Programma Esecutivo di Collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione per gli anni 2022 - 2026 (nel testo seguente "Il Programma").

**ATTIVITA' NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE PER
LE MINORANZE NAZIONALI**

Articolo 1.

1.1. Le Parti convengono sulla necessità di fornire pieno sostegno alla salvaguardia e valorizzazione della cultura e della lingua delle rispettive minoranze autoctone, alla realizzazione dei diritti delle minoranze nei rispettivi Paesi, quali definiti nel Trattato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, firmato a Zagabria il 5 novembre 1996, e alla tutela reciproca del loro patrimonio culturale, storico e artistico, quale fattore identitario della storia dei rispettivi Paesi. In tal senso le Parti reputano importante orientare la riflessione sull'avvio di attività, quali ad esempio il rafforzamento dell'insegnamento della lingua e cultura di origine delle rispettive minoranze italiana e croata, per promuoverne la salvaguardia, in conformità al suddetto Trattato, e alle legislazioni nazionali delle Parti.

Inoltre, le Parti accolgono con favore le attività delle associazioni delle minoranze, come l'Unione Italiana nella Repubblica di Croazia e la Federazione delle Comunità Croate in Italia. **(ALLEGATO I)**

ISTRUZIONE E COOPERAZIONE UNIVERSITARIA

Articolo 2.

2.1. Le Parti favoriranno i contatti tra i rappresentanti dei competenti Ministeri dei due Paesi allo scopo di definire congiuntamente le modalità di realizzazione del presente Programma nel campo dell'educazione e cura della prima infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, con le azioni in favore delle minoranze autoctone attuate dai rispettivi sistemi nazionali di istruzione. A tal fine, dopo attenta ricognizione delle disponibilità di bilancio, durante il periodo di validità del presente Programma, le Parti valuteranno la possibilità di scambiarsi una delegazione di due o tre alti funzionari nel settore dell'istruzione, per un periodo massimo di sette giorni. **(ALLEGATO II)**

2.2. Le Parti si adopereranno per sviluppare, attraverso le Autorità competenti, collaborazioni e contatti diretti tra le Istituzioni scolastiche e universitarie dei due Paesi per incrementare gli scambi di alunni e di studenti universitari, sostenendo prioritariamente i progetti comuni delle scuole italiane e croate.

2.3. Le Parti prendono atto con compiacimento del fatto che alunni croati frequentano tradizionalmente gli ultimi due anni della scuola secondaria superiore presso il "Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico" di Duino. Da parte italiana si auspica che tale possibilità di frequenza di studenti croati venga sostenuta concretamente anche da parte croata.

Al Collegio esiste già una cattedra di lingua e letteratura croata con un insegnante a tempo parziale finanziato dallo stesso Collegio. Le Parti si impegneranno per attivare comandi di docenti croati in formazione presso il Collegio per insegnare sia in inglese – lingua curricolare del Collegio – sia la lingua croata agli studenti madrelingua, apprendendo contemporaneamente le metodologie didattiche innovative promosse e sperimentate al Collegio.

2.4. Le Parti favoriranno i contatti e la cooperazione fra le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore dei due Paesi, tramite la partecipazione a progetti comuni e lo scambio di esperienze, pubblicazioni e professori. Esse si scambieranno informazioni sulle intese interuniversitarie vigenti e su quelle che saranno concluse successivamente.

2.5. Per tutta la durata del presente Programma Esecutivo verrà promossa la collaborazione tra istituzioni scolastiche e la collaborazione accademica tra istituzioni di istruzione superiore nell'ambito del programma dell'UE Erasmus+ per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

2.6. Le Parti favoriranno, anche attraverso i meccanismi di collaborazione previsti dalle strategie UE per la Macro Regione Adriatico-Ionica, le intese e le collaborazioni tra le istituzioni di istruzione superiore e istituti di ricerca dei due Paesi nell'area dell'Adriatico e dello Ionio.

2.7. Le Parti esamineranno la possibilità di raggiungere - attraverso un gruppo misto di esperti delle rispettive autorità competenti da convocare per le vie diplomatiche - un Accordo di reciproco riconoscimento dei diplomi di laurea, nel rispetto della comune appartenenza allo

Spazio Europeo dell'istruzione superiore e in conformità alle disposizioni della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea in materia di promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore, adottata il 26 novembre 2018.

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA

Articolo 3.

3.1. Le Parti favoriranno nei rispettivi Paesi la diffusione della lingua e della cultura dell'altra Parte, a partire dall'attività dei lettori. Esse valorizzeranno i toponimi ed i nomi nelle lingue originarie delle rispettive minoranze.

3.2. Le Parti sottolineano al riguardo il particolare interesse all'incremento dell'insegnamento della lingua e cultura italiana nelle Università croate, e della lingua e cultura croata nelle Università italiane.

Le suddette attività saranno attivate nei limiti delle annuali disponibilità finanziarie. **(ALLEGATO I).**

3.3. Le Parti prendono atto con soddisfazione dell'attività finora svolta dai rispettivi lettori di lingua e letteratura italiana in Croazia e dai rispettivi lettori di lingua e letteratura croata in Italia, nei limiti delle annuali disponibilità di bilancio, concordano di continuare la collaborazione. **(ALLEGATO I)**

3.4. Le Parti favoriranno la disponibilità dei libri di testo necessari per il funzionamento dei rispettivi lettori.

3.5. La Parte italiana favorirà, laddove non già avvenuta, la separazione dei lettori di lingua e letteratura croata da quelli di lingua e letteratura serba.

3.6. La Parte italiana esaminerà la possibilità di fornire contributi alle Università croate con insegnamento della lingua italiana, per il reclutamento di Lettori a contratto.

3.7. La Parte italiana, nei limiti delle disponibilità di bilancio, esaminerà inoltre la possibilità di fornire, a richiesta del Ministero della Scienza e dell'Istruzione della Repubblica di Croazia, contributi alle competenti istituzioni croate per percorsi di formazione ed aggiornamento per docenti di lingua italiana nella Repubblica di Croazia, preferibilmente in modalità a distanza. Analogamente, la Parte croata esaminerà la possibilità di fornire contributi alle competenti Istituzioni italiane affinché organizzino, preferibilmente in modalità a distanza, corsi di formazione ed aggiornamento per docenti di lingua croata nella Repubblica Italiana.

3.8. Le Parti, allo scopo di favorire la conoscenza delle reciproche culture, dei sistemi di istruzione e dei metodi di insegnamento, si scambieranno libri, manuali e sussidi audiovisivi. Al riguardo la Parte italiana informa che, tramite la Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è disponibile a fornire testi di italianistica, di letteratura, di storia e di geografia, anche in formato digitale, esplicitamente destinati alla diffusione della lingua e

della cultura italiane e per quelle istituzioni culturali che, tramite le sedi diplomatiche, ne facessero esplicita richiesta. La Parte croata informa che è possibile ricevere dal Ministero della Scienza e dell'Istruzione libri di testo di letteratura, storia e geografia, destinati alla diffusione della lingua e cultura croate e ai corsi di aggiornamento professionale dei docenti.

3.9. La Parte italiana promuove la certificazione della lingua italiana emessa nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società Dante Alighieri).

3.10. Nel periodo di validità del presente Programma, la Società Dante Alighieri, che opera nella Repubblica di Croazia tramite i Comitati di Fiume, Pola, Spalato, Zagabria e Zara, prevede di continuare l'azione di promozione della lingua e della cultura italiana attraverso l'organizzazione di attività didattiche e culturali, l'aggiornamento delle biblioteche, la diffusione del certificato PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), per la competenza nella lingua italiana, e del Piano dei Corsi ADA (Attestato Dante Alighieri). Inoltre la Società Dante Alighieri conferma per il periodo di attuazione della convenzione l'impegno a proseguire le attività del progetto di aggiornamento professionale dei docenti rinnovando le sessioni di formazione che annualmente vedono la partecipazione di decine di insegnanti di italiano in Croazia indicati dalla Regione Istriana. Infine la Società Dante Alighieri, che da due anni sostiene finanziariamente i costi di un lettore per il laboratorio linguistico presso la Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali della Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola, si è dichiarata disponibile a proseguire lo stanziamento nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3.11 Nel periodo di validità del presente Programma, la Società Dante Alighieri con la sede a Roma, si è dichiarata disponibile a proseguire il programma di promozione della lingua e della cultura croata nella Repubblica Italiana attraverso la co-organizzazione/sostegno delle attività educative e culturali svolte dall'Ambasciata della Repubblica di Croazia nella Repubblica Italiana, dal Ministero della Scienza e dell'Istruzione della Repubblica di Croazia e dalle associazioni della minoranza croata.

BORSE DI STUDIO

Articolo 4.

4.1. La Parte italiana potrà offrire ogni anno a cittadini croati delle mensilità di borse di studio il cui numero e il cui importo verranno fissati di anno in anno sulla base delle disponibilità finanziarie.

4.2. Ulteriori mensilità potranno essere riservate alla minoranza italiana nella Repubblica di Croazia con priorità per gli insegnanti delle scuole croate di lingua italiana per corsi di aggiornamento professionale.

4.3. Le mensilità di borse di studio verranno assegnate secondo le modalità precisate nel relativo bando annuale, pubblicato sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale.

4.4. Ai borsisti croati selezionati verrà riconosciuta una somma mensile e l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.

4.5. La Parte croata offrirà annualmente 5 borse di studio semestrali per corsi di croatistica per studenti di croato presso Università italiane. Durante il periodo di validità del presente Programma la Parte croata offrirà inoltre fino a 12 mensilità per borse di studio riservate a studenti appartenenti alla minoranza croata nella Repubblica Italiana.

4.6. La Parte croata assicurerà ai borsisti l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie, un contributo mensile per l'importo determinato da una Decisione del ministero per l'anno accademico corrente, l'alloggio sovvenzionato nella casa dello studente e il vitto sovvenzionato nei ristoranti studenteschi.

4.7. Le Parti, a seconda dei fondi disponibili nei vari esercizi finanziari, comunicheranno per le vie diplomatiche il numero di borse e di mensilità offerte nei diversi anni accademici.

CULTURA E ARTE

Articolo 5.

Ambiti di cooperazione

5.1. Le Parti favoriranno la collaborazione tra il Ministero della Cultura della Repubblica Italiana ed il Ministero della Cultura e dei Media della Repubblica di Croazia, con l'obiettivo di favorire concreti progetti di cooperazione bilaterale e delineare progetti comuni nell'ambito di programmi di collaborazione multilaterali e interregionali e dell'Unione europea, in particolare nei settori:

- della tutela, della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale (tramite la conservazione e il restauro, la formazione, la ricerca);
- della collaborazione museale, delle arti visive e della creatività contemporanea, delle arti sceniche (teatro, musica, danza) e cooperazione audiovisiva.

PATRIMONIO CULTURALE

Articolo 6.

6.1. Le parti favoriranno la collaborazione in ambito del patrimonio culturale e storico dei due Paesi, nei settori dell'archeologia, storia dell'arte ed architettura, anche contemporanee, del paesaggio, della museologia, del patrimonio librario ed archivistico, dei beni demoetnoantropologici, del patrimonio immateriale, in conformità alle Convenzioni internazionali dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, di cui entrambi i Paesi fanno parte, promuovendo azioni di tutela, e valorizzazione, restauro e conservazione, digitalizzazione e lo scambio di esperti e di pubblicazioni.

6.2. Le Parti porranno inoltre particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

6.3..Le Parti si impegnano, in particolare, a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, in conformità alla normativa europea e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di importazione, esportazione e trasferimento di Beni Culturali, come anche di quelli derivanti dalla Convenzione Internazionale UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportati.

Le Parti favoriranno la promozione d'incontri tra il Comando Carabinieri TPC e le Autorità croate per azioni congiunte a tutela del patrimonio culturale, nonché per favorire l'eventuale istituzione in seno a quel Paese di un'unità specializzata di polizia per la lotta ai traffici illeciti di beni culturali.

In tale contesto, si riservano di esaminare la possibilità di istituire, qualora necessario, un Gruppo di lavoro ad hoc cui affidare anche il compito di attuare efficacemente la restituzione dei beni culturali che si trovano nei Paesi come risultato di azioni illegittime, di furti o di esportazioni illecite.

Le Parti si impegnano inoltre a cooperare nel settore della prevenzione e della gestione dei rischi e delle conseguenze dell'impatto dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale organizzando seminari e, se necessario, azioni di intervento ad hoc.

6.4. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, in conformità alle rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea e in conformità ai trattati e convenzioni internazionali vigenti e vincolanti per le Parti, tra i quali l'Accordo tra il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia ed il Governo della Repubblica Italiana relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi (1968), la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1982), e dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo .

6.5. Le Parti favoriranno la collaborazione nel campo della ricerca e della tutela dei beni sommersi in raccordo con tutte le Autorità competenti sul mare, ivi inclusa la nuova Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, con attenzione ai progetti integrati di ricerca, monitoraggio e tutela ambientale. Le Parti promuoveranno la cooperazione nell'ambito dei "Decenni di scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile 2021-2030" delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo 14 dell'Agenza 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (Conservazione e uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine per lo sviluppo sostenibile).

6.6. Il Centro Internazionale per l'archeologia subacquea a Zara (MCPA Zara) si occupa della conservazione e della promozione del patrimonio culturale subacqueo della Croazia, del Mediterraneo e dell'Europa. Il Centro ha lo status dell'UNESCO CENTER di seconda categoria.

Conformemente alle loro capacità finanziarie, le Parti incoraggeranno lo scambio reciproco di esperti di conservatori e archeologi subacquei MCPA Zara e dell'Istituto Centrale per il Restauro e della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo del

Ministero della Cultura. La Cooperazione sarà condotta sulla base di accordi individuali tra istituzioni culturali.

6.7. Le Parti favoriranno inoltre la realizzazione delle iniziative in seno alle organizzazioni multilaterali internazionali di cui sono membri: UNESCO, Consiglio d'Europa, Comunità di lavoro Alpe Adria, Iniziativa Centro Europea (CEI), Iniziativa Adriatica-Ionica, e Quadrilaterale. In particolare le Parti incrementeranno la collaborazione per le candidature multinazionali del patrimonio culturale materiale e immateriale in corso e valuteranno la possibilità di ulteriori collaborazioni in ambito UNESCO.

6.8. Le Parti favoriscono le missioni archeologiche nell'altro Paese e in particolare:

- Progetto Burnum, per la comprensione e la valorizzazione culturale del *castrum romanum* di Burnum tramite l'utilizzazione di metodologie innovative e integrate, dell'Università di Bologna;
- Ricerca storica multidisciplinare nell'isola di Rab sulle dinamiche di sviluppo urbano del centro storico dall'epoca romana fino ad oggi, condotta dall'Università di Padova;
- Scavo archeologico del sito di Stancija Blek, complesso architettonico fortificato impostato su un sito rurale di età romana e su un edificio religioso alto-medievale, condotto dall'Università di Bologna.

ARTE, MUSEI, SCAMBI DI MOSTRE

Articolo 7.

7.1. Le Parti si adopereranno per realizzare attraverso il contatto diretto tra musei lo scambio di mostre di adeguato livello, incentrate sul patrimonio culturale e l'arte contemporanea e favoriranno la coproduzione di progetti espositivi e la partecipazione reciproca a mostre (e convegni di settore) organizzati dai rispettivi Paesi nel campo delle arti figurative.

7.2. La Parte italiana informa che – nel suo calendario annuale di attività culturali all'estero – sono previste giornate e settimane dedicate ad alcuni settori prioritari (in particolare lingua italiana, cucina, design, arte contemporanea, musica, cinema e industrie creative) con eventi culturali che si svolgono contemporaneamente in tutto il mondo.

7.3. Le Parti favoriranno la realizzazione di attività nel campo musicale, del teatro, della danza e in generale dello spettacolo dal vivo, nonché lo scambio di informazioni su festival e eventi culturali organizzati nei due Paesi.

BIBLIOTECHE

Articolo 8.

8.1. Le Parti promuoveranno la collaborazione tra Biblioteche Nazionali Centrali dei due Paesi, per scambi di materiale informativo e pubblicazioni disponibili in qualsiasi formato.

EDITORIA E TRADUZIONI

Articolo 9.

9.1. Le Parti favoriranno iniziative di promozione reciproca di opere letterarie e incoraggeranno reciprocamente la traduzione in ambedue le lingue. A tal fine il Ministero della cultura e dei media della Repubblica di Croazia promuove e sovvenziona la traduzione e la pubblicazione delle opere di autori croati (soprattutto quelli elencati sul sito www.croatian-literature.hr) in lingua italiana pubblicate da editori italiani, e sovvenziona editori croati per le pubblicazioni delle opere rilevanti di autori italiani.

A tal fine, la Parte croata conferma l'esistenza del premio nazionale per la traduzione assegnato dal Ministro della Cultura e dei Media.

9.2. A tal fine, la Parte italiana conferma che i Premi nazionali per la traduzione sono conferiti dalla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore e sono destinati a traduttori e editori stranieri e italiani.

9.3. Le Parti promuoveranno reciprocamente la partecipazione di autori e di traduttori, di associazioni e organizzazioni letterarie ai festival letterari e ad altre manifestazioni, nonché ai programmi di residenza; le Parti promuoveranno la partecipazione di editori alle fiere internazionali del libro e nell'ambito dei programmi che promuovono la lettura e i libri.

ARCHIVI

Articolo 10.

10.1. Le Parti promuoveranno la collaborazione in reciprocità tra le rispettive istituzioni nel campo dell'archivistica, attraverso lo scambio di pubblicazioni scientifiche e di riproduzioni di documenti in formato analogico o digitale, in conformità con le legislazioni nazionali.

CINEMA E AUDIOVISIVI

Articolo 11.

11.1. Le Parti, nel rispetto delle rispettive normative di settore, favoriranno: la cooperazione in campo cinematografico e audiovisivo; la partecipazione in reciprocità di delegazioni a festival e eventi internazionali, conferenze, seminari; la promozione di progetti comuni e le coproduzioni in esito all'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Croazia firmato a Zara il 10 settembre 2007.

PROGRAMMI UE NEL CAMPO DELLA CULTURA, DELL'ARTE E DELLE INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE

Articolo 12.

12.1. Le Parti particolarmente favoriranno la collaborazione nell'ambito del programma Europa Creativa nel periodo 2021-2027, nonché di altri programmi dell'Unione Europea a sostegno della produzione artistica e audiovisiva, delle industrie culturali e creative, che includono il pluralismo dei media e l'alfabetizzazione mediatica.

12.2. Le Parti si impegnano inoltre a sostenere le iniziative collegate alle Capitali Europei della Cultura, al Marchio del Patrimonio Europeo, alle Giornate Europee del Patrimonio e ai Premi dell'Unione Europea, incluso sviluppo di progetti transnazionali di itinerari culturali.

COLLABORAZIONE IN AMBITO RADIO-TELEVISIVO

Articolo 13.

13.1. Le Parti favoriranno gli scambi nel settore radiofonico e televisivo aventi carattere culturale, allo scopo di promuovere la conoscenza della realtà dei due Paesi e di facilitare intese fra gli organismi interessati delle due Parti in materia di: organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per giornalisti, tecnici e programmisti, partecipazione a festival e rassegne di programmi radio-televisivi anche a carattere internazionale, nei rispettivi Paesi e sostegno alle attività della Comunità radiotelevisiva italoфона.

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Articolo 14.

14.1. Le Parti promuoveranno la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi fra le rispettive amministrazioni competenti in materia.

14.2. Le Parti potranno scambiarsi le informazioni, la documentazione e le pubblicazioni con riguardo alle esperienze maturate sulla base della rispettiva legislazione nazionale e della prassi seguita nella soluzione di controversie nel campo del diritto alla proprietà intellettuale.

14.3. Le Parti si informeranno reciprocamente su conferenze internazionali, discussioni ed altri convegni riguardanti il diritto alla proprietà intellettuale, che verranno organizzate nei rispettivi Paesi,

14.4. Se lo riterranno opportuno, le Parti si consulteranno e collaboreranno nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) e di altre organizzazioni internazionali, su questioni di interesse comune relative alla tutela della proprietà intellettuale in generale, e dei diritti d'autore e diritti connessi in particolare.

14.5. Le Parti verificheranno le possibilità di collaborazione tra gli enti statali impegnati nel campo della tutela della proprietà intellettuale,

SPORT, GIOVENTÙ

Articolo 15

15.1. Le Parti favoriranno l'ulteriore sviluppo dei rapporti nel settore dello sport, organizzando gare, scambi di delegazioni, di atleti, di allenatori e di altri esperti sportivi, in conformità agli accordi di cooperazione esistenti fra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e le omologhe Organizzazioni sportive in Croazia.

15.2. Le Parti favoriranno inoltre, su una base di reciprocità, lo scambio di pubblicazioni

tecniche e didattiche, nonché di materiale scritto e audiovisivo fra le Istituzioni interessate.

15.3. Le Parti rispetteranno gli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali in materia di sport, di cui entrambi gli stati sono parti.

15.4. Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore degli scambi giovanili e la realizzazione di iniziative congiunte promosse da enti, istituzioni ed associazioni giovanili nei due Paesi. Le Parti si impegnano a definire uno specifico Programma per l'individuazione dei criteri comuni nella selezione delle iniziative da sostenere.

DIRITTI UMANI

Articolo 16

16.1. Le Parti favoriranno le attività culturali rivolte ad intensificare la lotta contro ogni forma di discriminazione e intolleranza ed a promuovere la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. A tale riguardo promuoveranno l'organizzazione di convegni e seminari, nonché di azioni specifiche, favorendo in tale contesto le relazioni fra gli organismi nazionali e locali competenti in materia.

16.2. Le Parti incoraggeranno simili attività nel campo dell'istruzione, con riferimento particolare alle materie dell'area Stem, finalizzate a favorire la parità tra uomo e donna nel campo della ricerca e sul mercato del lavoro, e nel campo culturale per la valorizzazione della creatività delle donne e della loro produzione culturale, in relazione al complesso dei settori oggetto del presente Programma.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

17.1. Il presente Programma non esclude la possibilità che le Amministrazioni competenti concordino, attraverso i canali diplomatici, eventuali integrazioni o nuove forme di collaborazione non previste nel suo ambito, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.

17.2. Le attività previste dal presente Programma si svolgeranno nel quadro degli Accordi internazionali vigenti per le Parti, nel rispetto delle legislazioni nazionali e degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Repubblica Italiana e della Repubblica di Croazia all'Unione Europea.

17.3. Gli Allegati n. I e II costituiscono parte integrante del presente Programma.

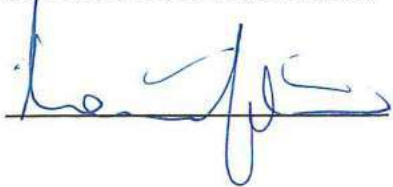
17.4. Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate attraverso i canali diplomatici ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai loro bilanci approvati di anno in anno.

17.5. Le riunioni della Commissione mista italo-croata, che seguirà l'attuazione del presente Programma, si svolgeranno quando le due Parti lo riterranno opportuno, alternandosi nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Croazia, in data da concordare per le vie diplomatiche.

17.6. Il presente Programma entra in vigore alla data della firma e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026. La scadenza di questo Programma esecutivo non avrà effetti sul completamento dei diversi progetti e attività definiti prima del termine.

Firmato a Venezia il 23/04/2022 in duplice esemplare in lingua italiana e croata, entrambi i testi facenti egualmente fede.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned over a horizontal line.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA**

A handwritten signature in blue ink, featuring a prominent vertical stroke and a series of smaller loops, positioned over a horizontal line.A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right corner of the page.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

ALLEGATO I

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA, LETTORI (3.2, 3.3)

DISPOSIZIONI GENERALI

Qualora un lettore debba essere destinato nella Repubblica di Croazia, la Parte italiana, nel rispetto della relativa normativa nazionale, proporrà il nominativo di un docente utilmente posizionato nella graduatoria italiana. Rimane immutata la facoltà per le competenti autorità accademiche croate di accettare o meno la candidatura. Ove la candidatura non venisse accolta, la Parte italiana proporrà il curriculum vitae di un altro nominativo tenendo presente le esigenze legate all'anno accademico e all'attività esplicata dal settore presso l'Università. I lettori italiani vengono nominati per un periodo massimo di 6 anni.

La Parte croata proporrà alla Parte italiana tre (3) candidature per il posto di lettore entro la fine del mese di aprile dell'anno che precede il nuovo anno accademico. Rimane la facoltà per la Parte italiana di accettare un candidato oppure di rifiutare le candidature, e di ciò dovrà informare la Parte croata entro la fine del mese di maggio dello stesso anno. Ove la candidatura non venisse accolta, la Parte croata proporrà una nuova candidatura, tenendo presenti le esigenze legate all'inizio dell'anno accademico e all'attività esplicata dal lettore presso l'istituzione accademica. I lettori croati vengono nominati per un periodo non inferiore a un anno accademico, con possibilità di proroga fino a tre anni. Il rinnovo dell'incarico dei lettori italiani e croati avverrà previa valutazione positiva, da parte del Direttore della cattedra o del dipartimento, sulla qualità del lavoro da loro svolto,

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Ciascuna Parte garantisce al lettore che ha candidato il trattamento economico per tale posto di lavoro in conformità alle rispettive disposizioni nazionali vigenti.

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E CULTURA CROATA ALLA MINORANZA CROATA IN SEZIONI SCOLASTICHE BILINGUI NELLA REPUBBLICA ITALIANA (1.1, 3.2.)

DISPOSIZIONI GENERALI

Nella prospettiva che la Parte italiana possa in futuro predisporre l'organizzazione dell'insegnamento della lingua e cultura croata per gli alunni membri della minoranza croata nella Repubblica Italiana, la Parte croata potrà avviare i contatti con le competenti istituzioni scolastiche della Parte italiana allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad inviare, d'intesa con le competenti Autorità, un insegnante di lingua e cultura croata anche in Molise, da utilizzare eventualmente nell'ambito delle attività aggiuntive extracurricolari previste dalla vigente normativa italiana sull'autonomia scolastica, il cui nominativo sarà comunicato per via diplomatica alla Parte italiana.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

La Parte croata si assumerà l'intero onere dell'invio e della retribuzione di un insegnante di lingua e cultura croata agli alunni membri della minoranza croata in Molise, nel caso di un positivo riscontro delle competenti autorità scolastiche della Parte italiana.

ALLEGATO II

ISTRUZIONE - CULTURA E ARTE – PATRIMONIO CULTURALE

VISITE DI ESPERTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE (2.1.), SCAMBI DI BIBLIOTECARI (8.1.), SCAMBI DI ARCHIVISTI (10.1.)

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- La Parte inviante coprirà le spese dei biglietti internazionali di andata e ritorno dei partecipanti;
- La Parte ricevente coprirà le spese del vitto e dell'alloggio, del trasporto locale strettamente connesso al programma.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE GENERALI

A tutti gli esperti coinvolti in scambi di visite nell'ambito del presente programma verrà assicurata la tutela medica in conformità alla legislazione europea e l'assicurazione sociale in base al Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in seguito Regolamento 883/04) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in seguito Regolamento 987/09).

Gli esperti in visita di lavoro e i lettori, durante la loro permanenza nel territorio statale della Parte ricevente, usufruiranno della tutela sanitaria in conformità alle disposizioni del Regolamento 883/04 e del regolamento 987/09, in base alla Tessera Europea di Assicurazione Malattia, che deve essere rilasciata nel territorio della parte inviante prima dell'arrivo nel Paese ricevente.